



DETERMINAZIONE DEL D.G. n.114 del 10/09/2021

CIG Z6A291B41D

OGGETTO: PROROGA TERMINI SCADENZA CONCESSIONE SERVIZIO EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE/FREDDE - SNACK/MERENDE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

VISTI	<ul style="list-style-type: none">- il D.P.R. 03/06/1998 n. 252 inerente: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;- la Legge 23/12/1999 n. 488 (art. 26) e s.m.i. nonché la Legge 23.12.2000 n. 388 (art. 58), relative all’istituzione del sistema Consip S.p.A. in materia di scelta del contraente nell’ambito della P.A.;- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 inerente: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;- il Regolamento EU 679/16 inerente la protezione dei dati personali;- la Legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria 2004), con la quale viene previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano far ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento (punto 166, lettera c);- il D.lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, in particolare l’art. 26;- la Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie. Tracciabilità dei flussi finanziari;- le Linee Guida n° 4 dell’A.N.A.C. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”- il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, materia di Amministrazione trasparente;7- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei Contratti pubblici”, così come modificato dall’art. 1 d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;- Le legge 120 del 2020 ex D.L. semplificazioni;- la propria D.A. in merito alla nomina del R.U.P. per l’approvvigionamento di beni e servizi, per l’affidamento di lavori finalizzati all’ottenimento degli obiettivi affidati ai soggetti delegati ad esercitare i poteri di spesa nei limiti loro assegnati mediante l’espletamento di “procedure sottosoglia” e “spese economali”;
PRESO ATTO	<ul style="list-style-type: none">- in data 09/08/2019 è stato affidato alla ditta IVG, Italian Vending Group srl (di seguito IVG) con sede in via della Repubblica 141, 59100 Prato P.IVA e C.F. 02032880979, rappresentata dal Sig. Giuseppe Conte, nato a Pozzuoli (NA) il 27/08/1971. il C.F. CNTGPP71M27G964X il servizio di somministrazione bevande calde e fredde, snack con decorrenza di 2 anni dalla data di installazione degli

METRO SRL UNIPERSONALE

Via di Tiglio, 957 loc. S. Filippo 55100 Lucca Tel. 0583/492255 Fax 0583/953024 - P. IVA 01934370469
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding S.p.A. art. 2497 bis C.C.



	<p>impianti conclusa il 20 settembre 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- la società ha soddisfatto qualitativamente le esigenze della società, offrendo occasione di ristoro per i turisti, gli utenti e i dipendenti della società offrendo prodotti di qualità a prezzi competitivi;
POSTO CHE	<ul style="list-style-type: none">- detto contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso, ma s'intende automaticamente risolto alla scadenza naturale del biennio salvo proroghe tecniche
CONSIDERATA	<ul style="list-style-type: none">- la situazione emersa durante il periodo di emergenza da COVID 19, a seguito di applicazione delle norme di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica applicate sull'intero territorio nazionale, come stabilito nei vari DPCM emessi da parte delle Autorità governative e susseguiti a decorrere dal 23-02-2020;- le misure adottate, per il contenimento epidemiologico, quali la chiusura degli uffici in cui erano stati installati i distributori in particolar modo in riferimento all'Ufficio di accoglienza Turistica ha impedito il normale funzionamento del servizio di ristoro bevande calde/fredde a decorrere dal 18 Marzo 2020- la normativa in vigore in tema di Appalti (il c.d. Codice degli Appalti) e precisamente il D.L.vo n.50 /2016, come pure la copiosa giurisprudenza che lo affianca;- il mancato raggiungimento degli importi fatturati dalla IVG supposti dalla concessione stipulata il 09/08/2019;
VISTO	<ul style="list-style-type: none">- l'art 106 del decreto n.50 /2016;- Gli artt.1467 e 1468 del codice civile;
SENTITA	<ul style="list-style-type: none">- IVG, Italian Vending Group srl (di seguito IVG) con sede in via della Repubblica 141, 59100 Prato P.IVA e C.F. 02032880979, che, a seguito del disagio subito per emergenza da COVID 19, ha convenuto con riscontro favorevole alla proposta di proroga formulata da questo Istituto.
CONSIDERATA	<ul style="list-style-type: none">- che non occorre chiedere un nuovo CIG come chiarito da ANAC (FAQ n. 10 – sezione “Contributi in sede di gara”) giacché “la proroga sposta in avanti il termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dal contratto o convenzione stipulata all’atto di affidamento”
PRECISATO	<p>Che il contratto verrà stipulato</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 (per importi inferiori ad € 40.000,00);</p> <p><input type="checkbox"/> mediante contratto le cui spese di uso e registrazione saranno totalmente a carico dell'operatore economico (per importi superiori ad € 40.000,00);</p>
DATO CHE	<p>L'operatore economico Italian Vending Group srl (di seguito IVG) con sede in via della Repubblica 141, 59100 Prato P.IVA e C.F. 02032880979</p>
ACCERTATO	<p>che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che:</p>



	<p><input checked="" type="checkbox"/> non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto, non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI;</p> <p><i>oppure</i></p> <p><input type="checkbox"/> in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza da interferenze;</p> <p><i>oppure</i></p> <p><input type="checkbox"/> sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI che si allega alla presente. Nel suddetto documento è stato quantificato il costo per la sicurezza che è pari ad € ,00. Si precisa che nella formulazione dell'offerta la ditta/società partecipante dovrà espressamente distinguere l'importo della prestazione in oggetto e l'importo dei costi per la sicurezza da interferenze;</p> <p><i>oppure</i></p> <p><input type="checkbox"/> sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è provveduto alla redazione del DUVRI che si allega alla presente. Nel suddetto documento è stato precisato che il costo per la sicurezza da interferenze è pari a zero;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> che l'operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in conformità agli accertamenti svolti e alla dichiarazione rese;</p> <p><input type="checkbox"/> che l'operatore economico ha presentato autocertificazione dichiarando il possesso dei requisiti e che la S.A. sta procedendo alla verifica dei suddetti e stante la necessità di avviare l'appalto per motivi d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 autotutelandosi nel caso in cui le dichiarazioni rese dovessero non essere confermate dagli accertamenti;</p>
CONSIDERATO	che il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e successive modifiche ed integrazioni, è soggetto alla clausola risolutiva, pertanto qualora si rendessero disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1 suddetto.

DETERMINA

- 1) di prorogare per un ulteriore anno il servizio all'operatore economico IVG, Italian Vending Group srl (di seguito IVG) con sede in via della Repubblica 141, 59100 Prato P.IVA e C.F. 02032880979)
- 2) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Natali)



METRO SRL UNIPERSONALE

Via di Tiglio, 957 loc. S. Filippo 55100 Lucca Tel. 0583/492255 Fax 0583/953024 - P. IVA 01934370469
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding S.p.A. art. 2497 bis C.C.